

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 23

Adunanza 20 giugno 2014

OGGETTO: PROGETTO SPA - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE – AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL’AVV. ENRICO MARRELO.
(U.S. EURO 19.708,00.=).

Protocollo: 446 – 18866/2014

Sotto la presidenza del Vicepresidente ALBERTO AVETTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l’intervento degli Assessori: MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, CARLO CHIAMA, ANTONIO MARCO D’ACRI, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.

Sono assenti gli Assessori GIANFRANCO PORQUEDDU, ROBERTO RONCO e IDA VANA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell’Assessore D’Acri.

Premesso che:

- Con propria deliberazione (n. 728-26254/2011 del 19 luglio 2011 esecutiva ai sensi di legge) si è deciso di affidare un incarico per effettuare una disamina preliminare sull’effettiva sussistenza di un’eventuale azione legale nei confronti di specifici soggetti passivi d’imposta verso i quali sussiste una fondata possibilità di accertamento di evasione fiscale in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT). Il tutto anche al fine di individuare le successive fasi procedurali attraverso le quali procedere all’eventuale recupero dell’imposta evasa;
- Il caso specifico concreto ha portato all’emissione di un preavviso d’accertamento (7 ottobre 2011, prot. 844334/05.06 a firma del Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica) avverso la Società Progetto SpA;
- Scaduti in termini dell’avviso bonario, è stato emesso apposito atto d’accertamento e contestazione delle sanzioni (atto del 19 dicembre 2011 n. 111/2011 prot. 1054677.05.06) dando così inizio alla procedura di riscossione coattiva. In tale atto si è intimato il pagamento della somma dovuta a titolo di mancato versamento dell’IPT (oltre sanzioni ed

interessi) in relazione a presentazioni di formalità di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico correlate all'acquisto di 5.260 veicoli usati da parte della società Progetto S.p.A, sulla sede secondaria/mera unità operativa di Charvensod (AO), senza autorizzazione al commercio di veicoli usati, effettuate senza versamento dell'imposta;

- La società Progetto S.p.A. ha proposto il ricorso in Commissione Tributaria provinciale di Torino (atto pervenuto il 17 febbraio 2012), basando la sua linea difensiva sul fatto che nel proprio Statuto Sociale l'oggetto sociale della sede legale è principalmente costituito dal commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli nuovi o usati, tale situazione si riverbera di fatto anche sulle sue unità locali o sedi secondarie in altre province. Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 228-8259 del 20 marzo 2012 è stato affidato all'Avvocato Anna Vlachos l'incarico di difesa dell'Ente;
- Con Sentenza n. 12/15/13 del 24 ottobre 2012 la Commissione tributaria provinciale di Torino sezione n. 15 ha respinto il ricorso presentato da Progetto SpA presentato da Progetto spa e che condanna la stessa al pagamento delle spese di lite per € 5.000,00;
- In data 27 settembre 2013 la Progetto SpA ha presentato ricorso in appello presso la Commissione tributaria Regionale. La sentenza n. 533/24/14 del 11/03/2014 depositata il 10 aprile 2014, ha accolto la tesi della società compensando le spese. Le motivazioni si basano su:
 - 1) La prima questione di merito è relativa alla necessità che un soggetto debba possedere un'autorizzazione amministrativa per svolgere commercio di autoveicoli usati come prevede il Regolamento della Provincia;
Il collegio nel caso in giudizio, ha ritenuto che non era necessaria alcuna autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio dei veicoli e che non sia applicabile il regolamento in parola nella parte in cui impone un'autorizzazione amministrativa ai fini dell'agevolazione;
 - 2) Ulteriore profilo esaminato è la preclusione invocata dalla Provincia al commercio di veicoli usati ai sensi dell'art. 126 del RD 18 giugno 1931 n. 773 e l'iscrizione al registro imprese;
Per la commissione è facile rilevare che lo scopo del controllo sulle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge in parola è di ordine pubblico e non di regolazione del commercio;
Secondo la commissione, inoltre, l'omessa iscrizione al registro delle imprese comporta per l'imprenditore inadempiente l'irrogazione di sanzioni e non l'impedimento all'esercizio dell'attività di impresa non essendo nell'ordinamento italiano prevista alcuna forma di pubblicità costitutiva;
In altri termini non sono condivise dal collegio le conseguenze tratte dalla Provincia. Ovvero che per ottenere il beneficio fosse necessario il rispetto di determinati obblighi imposti alla Progetto da altre leggi sparse nell'ordinamento giuridico e alle quali il legislatore tributario non fa alcun rinvio chiedendo unicamente che il soggetto beneficiario svolga l'attività di commercializzazione di autoveicoli;
 - 3) Ultima questione trattata è relativa alla possibilità che la società abbia abusato del diritto in relazione alla circostanza che il sopralluogo effettuato dalla Polizia locale in data 22/03/2011 aveva accertato che non c'erano veicoli in vendita nel territorio di Charvensod;
Il collegio ha ritenuto che la società apparentemente non trasse alcun vantaggio fiscale diretto. Della minor imposta e quindi del risparmio fiscale beneficiarono, a quanto è dato da ricavare dagli atti di causa, gli acquirenti finali e non Progetto, e quindi non si tratta di abuso del diritto;

Ritenuto che nulla è stato rilevato sul fatto essenziale, già evidenziato nell'atto d'accertamento, che la società abbia di fatto simulato l'acquisto dei veicoli nella sede secondaria in Valle d'Aosta ai soli fini elusivi, si ravvisa l'interesse della Provincia alla proposizione del ricorso in Corte di Cassazione;

Considerato che il vigente Regolamento della “riscossione delle entrate e dell’accertamento e definizione delle entrate tributarie” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 24 novembre 1998 n. 497-182438/98 prevede all’art. 33, C. 1, che “la tutela giudiziaria delle ragioni della Provincia per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata al Servizio Avvocatura”;

Preso atto che con nota prot. 90790 del 28/05/2014 il Servizio Avvocatura ha comunicato la non disponibilità a seguire il ricorso in questione, basandosi sul fatto che il Dirigente del Servizio Avvocatura, pur essendo iscritta all’Albo dei Cassazionisti, è anche giudice tributario ed è pertanto in palese situazione di incompatibilità per la controversia in esame. In base a tale situazione si ritiene pertanto necessario richiedere l’assistenza legale di un professionista esterno iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti. Contattato a tal proposito l’Avvocato Enrico Marelo (Codice Fiscale MRLNRC73T27L219X con Studio in via Ottavio Revel, 16 – Torino) iscritto all’Albo dei Cassazionisti dal 14/12/2007, avvocato che ha già seguito la Provincia di Torino in relazione ad assistenza stragiudiziale in materia di IPT;

Constatato che in data 05/06/2014 l’Avv.to Marelo ha presentato il preventivo di euro 16.748,16 depositato agli atti, di cui: euro 13.200,00 per prestazioni professionali, euro 528,00 per contributo C.P.A. 4% - IVA 22% 3.020,16, oltre le spese di contributo unificato (euro 2.932,00) e bolli (27,00); per un totale di 19.707,16, arrotondati a 19.708,00 euro;

Ritenuto che lo stesso preventivo sia congruo in quanto presenta già una riduzione del 20% sulle tabelle forensi previste con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, riduzione maggiore di quella del 5% prevista dall’art. 8 del DL n. 66/2014;

Richiamato il “Regolamento per l’accesso agli impieghi” approvato con Deliberazione della del Consiglio Provinciale del 25 giugno 1996 n.122-97908/1996, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 64 dove viene indicato che sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento gli incarichi di patrocinio difesa in giudizio dell’Ente;

Rilevato che la spesa complessiva di € 19.708,00 trovi copertura finanziaria sul cap. 53 del PEG 2012, intervento 1010403 dei residui passivi 2012, movimento contabile 1288298 impegno assunto con determinazione n. 137-47260/2012 del 06 dicembre 2012;

Vista l’autocertificazione dell’avvocato Marelo del 04/6/2014, con la quale dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi alla Cassa previdenziale degli avvocati e di non essere iscritto all’INPS e all’INAIL, e che in data 06/06/2014 è stato richiesto il documento di regolarità contributiva alla Cassa Forense e la verifica dell’assenza di posizione all’ INPS ed all’ INAIL;

Dato atto che i documenti di cui al punto precedenti saranno allegati al provvedimento di liquidazione;

Considerato che con deliberazione n. 12254/2014 del 06/05/2014, il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e che nelle more dell’esecutività, con deliberazione n. 12442/2014 del 06/05/2014 lo stesso Consiglio ha approvato l’esercizio provvisorio 2014 ai sensi dell’articolo 163 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi

dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa illustrate, la proposizione, mediante ricorso alla Corte di Cassazione, avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale n. 533/24/14 del 11/03/2014 depositata il 10 aprile 2014 della Progetto spa;
2. di affidare il patrocinio all'Avvocato Cassazionista Enrico Marelo dello Studio Marelo e Salvati, Codice Fiscale MRLNRC73T27L219X con Studio in via Ottavio Revel, 16 – Torino, eleggendo il domicilio presso l'avv. Nicola Bultrini, Via Germanico, 107 - 00192, Roma (RM);
3. di applicare la spesa di euro 19.708,00 sul cap. 53 del PEG 2012, intervento 1010403 dei residui passivi 2012, movimento contabile 1288298, impegno assunto con determinazione n. 137-47260/2012 del 06 dicembre 2012;
4. di dare atto che l'affidamento di cui al punto 2) esula dal campo di applicazione del comma 2, art. 46 del decreto legislativo 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008 n. 133;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to G. Formichella

Il Vicepresidente
f.to A. Avetta